

A BREVE IL DURF Responsabilità Fiscale negli appalti

Presto arriverà il Durf, l'Agenzia delle Entrate, infatti, ha dato avvio alla procedura per l'emissione del certificato di regolarità fiscale o DURC fiscale salva appalti (il certificato è previsto nell'art. 4 della legge 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 anche detto collegato alla Legge di Bilancio).

L'avvio della procedura è contenuto nel provvedimento n. 54730 (pubblicato lo scorso 6 febbraio 2020 sul sito dell'Agenzia delle Entrate), con cui è stato approvato lo schema di certificazione dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997.

E' già stato sottolineato, con precedenti articoli, che la predetta certificazione è fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli affidamenti di opere e servizi *labour intensive*, perchè consente di chiedere la disapplicazione del complicato meccanismo introdotto dall'articolo 4 della suindicata disposizione.

I modelli di certificazione da adoperare sono presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-06/02/2020> e possono essere richiesti, almeno in una prima fase, direttamente tramite richiesta all'ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. A regime, il certificato dovrebbe essere invece messo a disposizione direttamente nel cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito internet delle Entrate.

Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'impresa che richiede la certificazione (contribuente/appaltatore/subappaltatore) può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione fornisce riscontro all'ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Il certificato ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo, e tributi speciali.

Nella pagina seguente è riportato l'allegato B del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui si specificano i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 17 bis che porteranno all'emissione del certificato regolare.

Tabella A – Requisiti previsti alla lettera a)¹ comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97

Requisiti lettera a)	Verifica requisito
<i>Esistenza in vita da almeno tre anni</i>	Si verifica con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.
<i>Regolarità degli obblighi dichiarativi</i>	Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
<i>Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi</i>	Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Tabella B – Requisiti previsti alla lettera b)² comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97

Requisiti lettera b)	Verifica requisito
<i>Assenza debiti non soddisfatti</i>	“Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”. Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

¹ I requisiti di cui alla lettera a) sono verificati sulla base dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

² I requisiti di cui alla lettera b) sono verificati sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a.